

Bando per il sostegno all'innovazione digitale nelle aree interne, montane e insulari - Decreto n. 17806 del 09.09.2022

FAQ aggiornate al 06/10/2022

QUESITO n. 1

Qual è la data di chiusura del Bando?

RISPOSTA

Il Bando è “a sportello” e resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse. Ricordiamo inoltre che, secondo quanto espressamente previsto al par. 5.6, “[...] le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari a seguito dell’esame istruttorio. In prossimità dell’esaurimento della dotazione del bando Sviluppo Toscana provvederà ad avvisare il Settore Politiche di Sostegno alle Imprese che disporrà la chiusura del presente bando. Le domande presentate entro la chiusura e ancora non istruite riceveranno comunicazione di non ammissibilità per esaurimento delle risorse disponibili e saranno esaminate in caso di risorse disponibili a seguito di revoche o rinunce delle concessioni già disposte, salvo loro espressa rinuncia”.

QUESITO n. 2

In merito al Bando di Regione Toscana per contributi per progetti di economia collaborativa in aree interne, montane e insulari, poniamo le seguenti domande:

- 1) Un'amministrazione comunale può presentare domanda singolarmente?**
- 2) Un'amministrazione comunale può fare parte di una RTI che presenta la domanda?**
- 3) Un'amministrazione comunale può essere mandataria nella RTI?**
- 4) La RTI deve essere già costituito al momento della presentazione della domanda o è sufficiente una dichiarazione che sarà costituito?**

RISPOSTA

1) Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui al par. 2.1 del Bando e in possesso dei requisiti di ammissibilità esplicitati al successivo par. 2.2, ivi compreso, quello di “essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente” (punto 1).

2) e 3) A norma del par. 2.1, ultimo capoverso, del Bando:

“Per i soggetti aggregati:

Le Reti-Contratto/RTI/ATI/ATS sono ammissibili solo se tutti i soggetti aderenti sono in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 2.2.

Per le Reti Soggetto/Consorzio/Società Consortile i requisiti di cui al paragrafo 2.2. sono riferiti al soggetto giuridico richiedente ed al suo rappresentante legale.

Un'impresa può aderire ad una sola Rete-Contratto e non può presentare domanda come singolo beneficiario se è già beneficiaria di un progetto di partenariato in rete-contratto RTI ATI/ATS; viceversa non può aderire ad un progetto di rete-contratto RTI/ATI/ATS se è già beneficiaria di un contributo a valere sul presente bando che non si è ancora concluso con la richiesta di saldo”.

4) Ribadiamo che il soggetto richiedente l'aiuto deve "essere essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente" e, quindi, già regolarmente costituito. Il Bando non prevede invece che possano presentare domanda di contributo (vd. par. 2.1) soggetti che debbono ancora costituirsi e, conseguentemente, tra le dichiarazioni di cui al par. 4.3 del Bando medesimo non vi è alcun impegno alla costituzione. Nel modello di domanda il riferimento all'allegato D11 costituisce pertanto un mero rifiuto.

Concludendo, un'amministrazione comunale non può presentare domanda né singolarmente né in quanto parte di un'aggregazione e neppure essere mandataria di una RTI.

QUESITO n. 3

È possibile avere l'elenco delle aree ammesse al Bando?

RISPOSTA

Gli atti normativi citati al par. 2.1 del Bando sono reperibili nella pagina dedicata del nostro sito web: https://www.sviluppo.toscana.it/economia_collaborativa

I Comuni delle isole toscane non hanno, per ovvie ragioni, necessità di essere dettagliati.

QUESITO n. 4

Chiediamo conferma che il Comune di Lucca e Capannori appartengono alle Aree Montane secondo quanto previsto dalla normativa rientrante nell'elenco previsto dall'allegato B L.r. 68/2011.

RISPOSTA

Tutti i Comuni elencati nell'Allegato B della Legge regionale 68/2011 (così come sostituito con L.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 19) sono da considerare territori montani. Conseguentemente, anche Lucca e Capannori.

QUESITO n. 5

Una s.r.l. può presentare domanda di contributo? Stando al par. 2.1 dell'Avviso Pubblico, diremmo di sì. Poi, però, alla pag. 27 dell'Avviso Pubblico (par 7.4.2., lett. B, Trasformazione) troviamo scritto: *“Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione. Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali). Stante la finalità del bando, esplicitamente rivolto alle Cooperative di Comunità in forma singola o associata, tale tipologia di variazione non è ammissibile”*.

RISPOSTA

A norma del par. 2.1 del Bando, possono presentare domanda di contributo:

- Micro, piccole e medie imprese così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 aventi sede ubicata nel territorio regionale
- Altri soggetti titolari di partita IVA ed iscritti al R.E.A
- RTI/ATS, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi, Società Consortili compresi gli organismi di gestione dei Centri Commerciali Naturali (CCN) previsti dall'art. 111 della L.r. 62/2018 “Codice del Commercio”.

Conseguentemente, una società a responsabilità limitata (s.r.l.) in possesso di tutti i requisiti di cui al par. 2.2 del Bando medesimo può presentare domanda di contributo.

Il successivo par 7.4.2., lett. B), invece, considera non ammissibile la specifica tipologia di variazione (trasformazione) per le Cooperative di comunità (in forma singola o associata) eventualmente beneficiarie del Bando in oggetto.

QUESITO n. 6

Se l'investimento sulle opere murarie avviene in una sede (legale e operativa) geograficamente ammissibile, e i macchinari (che compongono l'ulteriore spesa d'investimento) verranno tenuti in parte nella stessa sede geograficamente ammessa, ma potrebbero essere anche spostati, per limitati periodi di tempo, in una seconda unità locale sita in un Comune non ammesso da Bando, è possibile in ogni caso applicare al Bando senza per questo essere esclusi?

RISPOSTA

Spostare i beni oggetto di investimento, anche se per brevi periodi, in territorio non agevolato, non è compatibile con le finalità e gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1.1 del Bando.

QUESITO n. 7

È ammissibile un contributo per l'introduzione di un software di project management in azienda sita in aree interne?

RISPOSTA

Le spese ammissibili sul Bando in oggetto, direttamente derivanti dalla Delibera di Giunta n. 909 del 01/08/2022, comprendono gli investimenti immateriali, declinati come di seguito:

A) Investimenti immateriali: Servizi immateriali nella forma di consulenze qualificate, così come definiti dal "Catalogo dei Servizi dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" approvato con D.D. n. 12935 del 19/08/2020 sia in relazione al servizio sia per quanto attiene ai fornitori:

- 1. Servizi qualificati di accompagnamento - primo sostegno per l'innovazione;
- 2. Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all'innovazione.

B) Investimenti immateriali nella forma di servizi di natura professionale non rientranti nelle consulenze indicate nel catalogo servizi avanzati e qualificati e necessari alla realizzazione del progetto.

QUESITO n.

QUESITO n.

QUESITO n.